

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4061 del 21/10/2016
Oggetto	Art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Società Agricola Teramana SRL, per la gestione dell'allevamento avicolo sito in Via delle Motte n. 850, Località San Vittore in Comune di Cesena.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4172 del 21/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Società Agricola Teramana SRL, per la gestione dell'allevamento avicolo sito in Via delle Motte n. 850, Località San Vittore in Comune di Cesena.

IL DIRIGENTE

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

“Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista l'istanza di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, caricata sul Portale IPPC-AIA, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dalla Società Agricola Teramana SRL, acquisita al protocollo della Provincia di Forlì-Cesena in data 31/08/2015, con n.76273, per la modifica della tipologia e del numero di capi allevati (da 25.000 galline ovaiole "capo pesante" a n.50.000 polli da carne), presso l'allevamento avicolo sito in Comune di Cesena Via delle Motte n.850;

Dato atto che unitamente a tale istanza, la Ditta in parola, con lettera del 31/08/2015, acquisita al protocollo provinciale con n. 76853/15, ha anche presentato istanza per l'avvio della procedura di Screening;

Evidenziato che il procedimento di A.I.A., è stato pertanto sospeso dall'Ufficio Zootecnia in data 09/09/2015 e di tale sospensione è stata informata la Ditta Società Agricola Teramana SRL, con PEC protocollo provinciale n. 78897/15;

Considerato che la procedura di Verifica (Screening), ora in capo alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria di Arpae-SAC, in forza della L.R. n. 13/2015, relativa al progetto di modifica della tipologia e del numero di capi allevati (da 25.000 galline ovaiole a n.50.000 polli da carne) nell'allevamento sito in Via delle Motte n. 850, Loc. San Vittore in Comune di Cesena, si è conclusa con Delibera di Giunta Regionale n.410/2016 del 29/03/16, che ha stabilito l'esclusione di tale progetto dall'ulteriore procedura di V.I.A., con l'indicazione di prescrizioni;

Tenuto conto che il procedimento di AIA è stato avviato dalla Provincia di Forlì-Cesena e la sua conclusione è ora in capo ad Arpae-SAC in forza della L.R. 13/2015;

Dato atto che la Ditta Società Agricola Teramana SRL, con PEC del 04/05/2016, acquisita al PGFC di Arpae con n. 6650/16, ha chiesto a questa SAC la riattivazione del procedimento di rilascio di A.I.A. per l'allevamento sito in Via delle Motte n. 850, Loc. San Vittore in Comune di Cesena, sospeso, a far data da 09/09/2015, con la citata lettera PGFC 78897/15;

Dato atto che con PEC del 05/05/2016, PGFC 6808/16, l'Unità Zootecnia A.I.A. di Arpae ha comunicato, per il tramite del SUAP Unione della Valle del Savio, il riavvio del procedimento di rilascio di A.I.A. alla Società Agricola Teramana SRL e agli Enti coinvolti;

Precisato che la pratica di rilascio di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio:

- il SUAP dell'Unione della Valle del Savio ha proceduto all'annuncio sul BURERT n. 234 del 27.07.2016, dell'avvio del procedimento per rilascio di A.I.A. alla Società Agricola Teramana

- SRL, allevamento sito in Via delle Motte n. 850, Comune di Cesena;
- con PEC del 05/07/2016, PGFC 10028/16, l'Unità Zootecnia - A.I.A. di questa SAC, ha convocato, in data 13/07/2016, una Conferenza dei Servizi per l'esame della domanda di AIA presentata dalla Ditta Soc. Agr. Teramana SRL e acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;
 - rilevato che la Conferenza suddetta, ha ritenuto opportuno acquisire una documentazione integrativa all'istanza di AIA, e pertanto questa SAC, con PEC del 14/07/2016, PGFC 10596/16, ha trasmesso la richiesta alla Società Agricola Teramana SRL;
 - in data 14/07/2016, mediante la banca dati nazionale unica della Documentazione Antimafia, è stata acquisita la Comunicazione Antimafia per la ditta Soc. Agr. Teramana SRL, che attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011;
 - in data 07/09/2016 la Ditta Società Agricola Teramana SRL ha consegnato le integrazioni richieste, acquisite al protocollo di Arpae con n.13170/16 e le stesse sono anche state acquisite dal Portale Regionale IPPC con n. di PGFC 13156/16;
 - in data 07/09/2016, con PEC PGFC 13179/16, l'Unità Zootecnia-A.I.A. della SAC di Arpae ha trasmesso agli Enti coinvolti, le integrazioni ricevute dalla Ditta;
 - in data 12/09/2016, il Servizio Territoriale di Arpae, sulle integrazioni presentate dalla ditta in parola, ha sollecitato ulteriore documentazione relativa agli scarichi dei servizi igienici, e quindi tale documentazione è stata richiesta alla Società Agricola Teramana, con PEC del 15/09/2016, PGFC 13742/16;
 - in data 21/09/2016 la Società Agricola Teramana SRL, con PEC acquisita al protocollo di Arpae con n.13890/16, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Servizio Territoriale di Arpae;
 - in data 29/09/2016 l'Unità Zootecnia-A.I.A di questa SAC, con PEC PGFC14411/16, ha indetto, per il giorno 07/10/2016, una Conferenza dei Servizi per l'esame della bozza del documento di A.I.A. della Ditta Società Agricola Teramana SRL;

Dato atto che in data 03/10/2016 il Responsabile del CTR Agro Zootecnia di Arpae, con PGFC 14487/16, ha trasmesso il Documento di A.I.A. della Società Agricola Teramana SRL (con anche il parere obbligatorio sul monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 21/2004), e lo stesso documento è stato oggetto di discussione in sede di Conferenza dei Servizi del 07/10/2016;

Considerato che con PEC PGFC 14766/16, è stata trasmessa la Bozza di A.I.A. alla ditta Società Agricola Teramana SRL, per l'acquisizione di eventuali osservazioni in merito;

Dato atto che in data 14/10/2016, la Ditta Società Agricola Teramana SRL, con PEC acquisita al protocollo di Arpae con n. 15119/16, ha presentato le proprie osservazioni alla bozza di A.I.A. che si riportano di seguito:

"si chiede la possibilità, alternativamente a quanto richiesto, di realizzare nuovi fossi e/o nuove cunette in c.a. con le dovute pendenze al fine di raccogliere le acque piovane e allontanarle dalle strutture dei capannoni, indirizzandole verso i fossi poderali di scolo. Tale richiesta è motivata dal fatto che storicamente l'azienda ha riscontrato, anche in altri allevamenti, problemi nella corretta manutenzione delle grondaie da parte del personale interno e questo ha causato, nel tempo, infiltrazioni di acqua piovana all'interno delle strutture con conseguenti ammaloramenti delle stesse;"

Considerato che la Conferenza di Servizi ha ritenuto accoglibile la richiesta avanzata dalla Ditta Società Agricola Teramana SRL, si ritiene opportuno predisporre l'Allegato 1 alla presente Determinazione, contenente sia "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", sia il Piano di Monitoraggio e controllo dell'Impianto, tenendo conto delle valutazioni sopra riportate;

Precisato che, in merito alla Direttiva 2010/75/UE ed a quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera n.245 del 16/03/15, la ditta Società Agricola Teramana SRL, contestualmente alla domanda di rilascio di A.I.A. del 31/08/2015, con protocollo n.76273, per

l'allevamento avicolo sito in Comune di Cesena Via delle Motte n.850, ha presentato la documentazione relativa alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, precisando che, alla luce dei dati ivi riportati, non è necessario redigere alcuna ulteriore relazione poiché il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo derivante dallo stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose presso il medesimo allevamento, è ritenuto nullo;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di domanda di rilascio di A.I.A., la ditta Società Agricola Teramana SRL ha calcolato le spese istruttorie e conseguentemente pagato all'allora Ente Competente Provincia di Forlì-Cesena, la somma di €.1.750,00, considerate congrue;

Dato atto che l'attività esercitata all'interno dell'allevamento avicolo oggetto della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, è l'attività IPPC riconducibile al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, ovvero "allevamento intensivo di pollame con "più di 40.000 posti pollame";

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione agli scarichi domestici di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Visto quanto sopra premesso e visti gli esiti delle Conferenze di Servizio, si ritiene necessario provvedere al rilascio dell'A.I.A. per l'allevamento gestito dalla Ditta Società Agricola Teramana SRL, sito in Via delle Motte n. 850, Loc. San Vittore in Comune di Cesena;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Luca Balestri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;"

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Sig. Donini Pasquale in qualità di legale rappresentante della Ditta Società Agricola Teramana srl, con sede legale in Comune di Mosciano Sant'Angelo, Teramo, Stra. Provinciale n.22, ed allevamento avicolo sito in Comune di Cesena in Via delle Motte n. 850, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, ovvero "allevamento intensivo di pollame con "più di 40.000 posti pollame";
2. di **approvare** "Le condizioni dell'A.I.A." nel testo, che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **approvare** il "Piano di Monitoraggio e Controllo" nel testo, che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di **dare atto** che il presente provvedimento **revoca e sostituisce** l'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera n. 51 del 07/02/2013, rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto prot.n.14045/2013;

5. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione, è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni alla "bozza di AIA" presentate dal gestore in data del 14/10/2016 prot. Arpae n. PGFC/2016/15119;
6. di **dare atto** che pertanto, i contenuti della prescrizione n. 23 contenuta nella sezione "Piano di gestione acque meteoriche" dell'Allegato 1 "Documento di A.I.A.", a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate dalla Ditta, sono i seguenti:
"Tutti i capannoni devono essere dotati di nuovi fossi e/o nuove cunette in c.a. . Tali manufatti dovranno essere realizzati con le adeguate pendenze, al fine di raccogliere le acque piovane per il loro allontanamento dalle strutture dei capannoni, indirizzandole verso i fossi poderali di scolo.
La Ditta dovrà realizzare detto intervento entro 9 mesi dal rilascio del presente atto";
7. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
- 7.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- 7.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 7.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- 7.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
- 7.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
8. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 8.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1: "Le condizioni dell'A.I.A." ;
- 8.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 8.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 8.4. il gestore dovrà informare comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata

per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

9. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
 - autorizzazione agli scarichi domestici di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
10. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
11. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
12. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
13. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
14. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
15. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
16. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
17. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Ditta Società Agricola Teramana srl;
18. di **precisare** che il presente Atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
19. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al CTR di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL di Cesena, all'Unità Demanio Idrico Cesena di questa SAC di Arpae, nonché alla ditta Società Agricola Teramana srl .

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena
Arch. Roberto Cimatti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.